



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE

tra

L'Università degli Studi di Milano, codice fiscale n. 80012650158, con sede legale in Milano, via Festa del Perdono 7, rappresentata dalla Rettrice pro tempore Prof.ssa Marina Marzia Brambilla.

e

La ASL n. 5 di Oristano con sede legale in Oristano, via Giosue Carducci n. 35 C.F. e P.I. 01258180957, rappresentata legalmente dal Commissario Straordinario Dr Federico Argiolas, d'ora in poi denominata Soggetto ospitante.

Premesso che

L'Università degli Studi di Milano promuove tirocini curriculari che hanno sede di svolgimento su tutto il territorio nazionale

Si conviene quanto segue

ARTICOLO 1

Soggetti della Convenzione e tipologie di tirocini

Il Soggetto Ospitante si rende disponibile ad accogliere presso le sue strutture il soggetto provvisto di progetto formativo individuale (vedi art.3) e in possesso degli specifici requisiti previsti, per lo svolgimento di un tirocinio curriculare promosso dall'Università degli Studi di Milano secondo le specifiche di seguito riportate.

La presente convenzione si intende valida solo ed esclusivamente per il tirocinio curriculare della studentessa ALESSANDRA PRUNEDDU MATRICOLA M04725 iscritta al Master in Psiconcologia presso l'Università degli Studi di Milano.

ARTICOLO 2

Durata del tirocinio

Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel progetto formativo individuale, entro i limiti massimi previsti dalla normativa di riferimento per la specifica tipologia di tirocinio. Per il tirocinio curriculare, incluse eventuali proroghe accordate tra le Parti, la durata è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi.



ARTICOLO 3

Progetto formativo individuale

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal progetto formativo individuale validato dalle parti e dal tirocinante. Esso costituisce parte integrante della presente Convenzione.
2. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di Tutoraggio e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 7.
3. **Per la tirocinante inserita nella ASL n. 5 di Oristano** in base alla presente convenzione viene proposto dal Soggetto Promotore e dalla Tirocinante un Progetto Formativo, contenente il Programma di Tirocinio, in cui sarà indicato:
 - -il nominativo del tirocinante
 - -il nominativo del Tutor/Supervisore
 - -il periodo di svolgimento del tirocinio
 - -obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio
 - -le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
 - -gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile

Il progetto formativo sarà redatto dal Tutor Aziendale del soggetto ospitante all'interno dell'apposito portale online del soggetto promotore. Tuttavia, dovrà essere contestualmente inviato al Servizio Tirocini della ASL di Oristano per l'istruttoria autorizzativa del tirocinio.

ARTICOLO 4

Le funzioni di Tutoraggio

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal/dalla Tutor del Soggetto Promotore e dal/dalla Tutor del Soggetto Ospitante, indicati/e nel progetto formativo individuale. Ciascuna delle Parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle Parti interessate (tirocinante e Soggetto Promotore o Soggetto Ospitante).
2. Il/la Tutor del Soggetto Promotore è individuato/a nel rispetto dei requisiti indicati dalla normativa di riferimento vigente e si occupa dell'organizzazione, del monitoraggio del tirocinio e delle attestazioni finali.
3. Il/la Tutor del Soggetto Ospitante è nominato/a nel rispetto dei requisiti indicati dalla normativa vigente; è responsabile dell'attuazione del progetto formativo individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel progetto formativo individuale.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

ARTICOLO 5

Indennità di partecipazione

Le Parti concordano che non è prevista alcuna indennità di partecipazione.

La presente convenzione non può dare luogo ad alcun rapporto di impiego né libero professionale, e non può dare titolo di precedenza nelle procedure adottate dall'Ente per la copertura di nuovi posti del profilo professionale di Psicologo

ARTICOLO 6

Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie

1. La tirocinante è assicurata:

- presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal Soggetto Promotore Università degli Studi di Milano;
- presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dal Soggetto Promotore Università degli Studi di Milano.

Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dalla tirocinante al di fuori della sede operativa del Soggetto Ospitante e rientranti nel progetto formativo. Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel progetto formativo.

In caso di infortunio il Soggetto Ospitante tramite il tutor aziendale è tenuto a darne comunicazione al Soggetto Promotore.

L'Università trasmette le polizze assicurative all'ASL di Oristano e tale attività è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione in caso di inadempimento.

ARTICOLO 7

Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett.a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore". Le misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa vengono ripartite come segue:

- a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08:
- formazione generale: a carico del soggetto promotore;
 - formazione parte specifica rischio basso 4 ore: a carico del soggetto promotore.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

L'erogazione della formazione in materia di sicurezza avverrà secondo le tempistiche e disponibilità prospettate dal soggetto promotore e previa compilazione on-line del progetto formativo da parte del soggetto ospitante.

- b) La tirocinante è già in possesso di idoneità alla mansione per lo svolgimento delle attività previste dal progetto formativo.
- c) "Informazione ai lavoratori" a carico del soggetto ospitante ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/08 riguardo a:
- organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
 - rischio intrinseco aziendale.

ARTICOLO 8

Durata della Convenzione

La presente convenzione ha validità dalla data di ultima sottoscrizione, non tacitamente rinnovabile, e si applicherà solo ed esclusivamente al singolo tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

In qualsiasi momento, senza specificarne le motivazioni, le Parti possono esercitare il diritto al recesso a mezzo PEC o lettera raccomandata A/R da inviare all'altra Parte con un anticipo di almeno 15 giorni. Il recesso opera decorsi 15 giorni dal ricevimento del preavviso.

ARTICOLO 9

Sospensione e recesso anticipato del tirocinio

La tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per le occorrenze specificate nella normativa di riferimento.

Il tirocinio può essere interrotto dalla tirocinante, la quale è tenuta a darne motivata comunicazione scritta al Tutor del Soggetto Ospitante e al Tutor del Soggetto Promotore.

Il tirocinio può essere interrotto dal Soggetto Ospitante o dal Soggetto Promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto formativo individuale.

ARTICOLO 10

Normativa applicabile

1. Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle "Linee guida in materia di tirocini" approvate dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 25 maggio 2017 e/o alle disposizioni di altre Regioni e/o alla normativa nazionale di riferimento, ivi incluse successive modifiche e integrazioni. In ogni caso le Parti operano in conformità alla legislazione vigente al momento di avvio dei singoli



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

progetti formativi attivati nell'intero arco di durata della presente convenzione.

2. Per la responsabilità derivante dai comportamenti, dai valori e dalle regole deontologiche di condotta, il Soggetto Ospitante prende atto che l'Università degli Studi di Milano è assoggettata al proprio Codice Etico, adottato in ottemperanza alla L. 240/2010, art. 2, comma 4, pubblicato sul sito di Ateneo alla pagina dedicata, quale patrimonio condiviso di valori e di regole deontologiche di condotta in tutti i rapporti derivanti dalla sua attività istituzionale. L'Università prende atto che il Soggetto Ospitante è tenuto all'osservanza del proprio modello e del proprio codice etico.
3. Ciascuna parte si impegna ad osservare i principi contenuti nel Codice Etico di controparte e ad applicarli ove compatibili con le norme alle quali è soggetta, in esecuzione delle attività svolte nell'ambito della presente convenzione.
4. In tale contesto ed entro i limiti sopra evidenziati, ciascuna parte si impegna a non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti e amministratori, atti o comportamenti in contrasto con i principi del Modello -ove esistente- e del Codice Etico adottati da controparte e con le disposizioni di legge in materia.
5. Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 11

Anticorruzione

1. Le Parti si impegnano all'osservanza dei rispettivi Piani di Prevenzione della Corruzione e Codici Etici e di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. Le disposizioni dei documenti sopra indicati - disponibili sui siti internet delle Parti o allegati alla presente convenzione - sono parte integrante della convenzione stessa.
2. Le Parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione.
3. Le Parti prendono atto della rilevanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti anche ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.

ARTICOLO 12

Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano che, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), esse tratteranno in qualità di Contitolari del trattamento i dati personali degli studenti necessari per l'esecuzione della convenzione di tirocinio, esclusivamente per le finalità ivi previste.

I dati raccolti e trattati saranno, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i dati anagrafici dei tirocinanti, le informazioni sulle attività da questi svolte, i dati relativi alla loro carriera universitaria, i dati relativi alle assenze.

I dati saranno trattati con modalità prevalentemente informatiche, secondo principi di liceità e correttezza, al fine di tutelare l'integrità e la riservatezza dei dati e i diritti degli interessati, adottando



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

misure di sicurezza idonee, come previsto dall'articolo 32 del GDPR. Ciascuna Parte dovrà verificare regolarmente il rispetto di tali misure e fornire documentazione all'altra Parte, qualora richiesto.

Le Parti forniranno ai tirocinanti l'informativa congiunta redatta ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, che deve specificare la contitolarità del trattamento dei dati tra le Parti.

Le Parti si mettono reciprocamente a disposizione, se necessario, tutte le informazioni richieste al fine di garantire il rispetto dei propri obblighi previsti dalla normativa sulla privacy e di collaborare in caso di richieste inviate all'una o all'altra parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria relative al trattamento di dati personali oggetto della presente convenzione.

Le Parti si impegnano a gestire tempestivamente le eventuali richieste degli interessati secondo le proprie procedure interne, restando inteso che gli interessati possono esercitare i propri diritti ai sensi del GDPR nei confronti di ciascun contitolare, inoltrando la richiesta all'una o all'altra Parte. Le Parti si impegnano a collaborare tra di loro, raccogliendo tutte le informazioni necessarie e fornendole in un formato intellegibile, al fine di garantire l'evasione delle richieste degli interessati entro il termine di legge; è in ogni caso inteso che tale adempimento sarà evaso dalla Parte che ha direttamente ricevuto la richiesta dall'interessato.

Le Parti si impegnano inoltre a gestire eventuali violazioni di dati secondo i protocolli attuati nelle rispettive istituzioni. In ogni caso, la Parte che ha avuto per prima conoscenza di una violazione di dati ne darà notizia all'altra tempestivamente, non oltre 24 ore dalla scoperta della violazione, e provvederà agli obblighi di notifica/comunicazione previsti dalla normativa.

Dati di contatto dei Responsabili della Protezione dei Dati (DPO) nominati dalle Parti:

- Università degli Studi di Milano: Prof. Avv. Pierluigi Perri, email: dpo@unimi.it
- ASL n. 5 di Oristano: DPO Dott. Cannas Danilo, email: dpo@asloristano.it

Ogni eventuale responsabilità fra le Parti si intende ripartita in ragione della percentuale di colpa rispettivamente imputabile nella creazione e nella gestione dell'evento dannoso.

Per tutte le altre attività di trattamento di dati personali, le Parti sono Titolari autonomi del trattamento ed entrambe adempiono autonomamente agli obblighi previsti dalla normativa vigente. In particolare, il Soggetto Ospitante è Titolare autonomo del trattamento dei dati dei tirocinanti nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'articolo 7 della presente convenzione.

Il Soggetto Ospitante si impegna a nominare i tirocinanti che svolgono le attività presso la propria sede "Persone autorizzate al trattamento dei dati" ai sensi dell'art. 29 del GDPR. I tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali che siano strettamente necessari all'espletamento delle attività oggetto del proprio tirocinio, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi del Soggetto Ospitante e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza nel corso dell'attività di tirocinio.

Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi disposizione della presente convenzione che sia contraria e/o incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

ARTICOLO 13

Sottoscrizione della Convenzione e imposta di bollo

Per quanto riguarda l'imposta di bollo si fa riferimento alla normativa vigente in materia al momento della sottoscrizione della presente convenzione

In caso di firma digitale, l'imposta di bollo - se prevista - è a carico dell'Università degli Studi di Milano che vi assolve in modo virtuale (art. 15 del D.P.R n. 642/1972 e art. 6 DM 17 giugno 2014) sulla base dell'autorizzazione n. 3/4390-91 del 14/05/1991 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

L'imposta di registro è dovuta solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/86 art. 4 della tariffa parte II, con spese a carico della parte richiedente. L'eventuale applicazione dell'importo a carico dell'Ateneo avviene in misura fissa.

Per il Soggetto Ospitante

ASL n. 5 di Oristano

Il Commissario Straordinario

Dottor Federico Argiolas

Per il Soggetto Promotore

Università degli Studi di Milano

La Rettrice

Prof.ssa Marina Marzia Brambilla